



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 16

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 4165

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
8	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
9	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
10	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
11	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
12	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, BERTACCHINI FERNANDO, SALATI SILVIA.

COPIA

E' sempre presente il Consigliere Stefano Russo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 13) iscritti dell'ordine del giorno, e la relativa discussione sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 13) "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 con annesso programma lavori pubblici 2016 - 2018";

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24/07/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale dispone che:
"1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta."

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico, comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

CONSIDERATO che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che disciplina l'Imposta Municipale Propria, in particolare:

- il comma 639 dispone che la TASI sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricolo e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9;
- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento, il secondo prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento;
- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- all'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, dell'art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;
- il comma 15, dell'art. 1, della legge 208 del 28/12/2015 inserisce all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione all'abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

VISTO il comma 26, dell'art. 1, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 33 del 24/07/2014 e successivamente modificato dalla delibera consiliare n. 15 del 20/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 7 luglio 2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 improntate sull'applicazione della TASI solo sugli immobili non soggetti ad IMU quali alle abitazioni principali e quelle a queste equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ai beni merce delle imprese costruttrici di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.L. 201/2011 ed agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013;

PRESO ATTO pertanto che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili dovrà essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13, comma 9 bis del D.L. 201/2011;

DATO ATTO:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 5,67%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella allegata;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote TASI applicate per l'anno 2015 inserendo le opportune modifiche apportate dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 alla legge n. 147/2013 istitutiva della IUC-TASI :

ESENZIONI

**Per abitazioni
principali ed
equiparate escluse le
categorie catastali
A1, A8 e A9**

ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>ESENZIONE</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti

PRESO ATTO a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 - Funzioni trasferite - della sopra citata Convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Tributo nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 - ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli di regolarità sia tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari" ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 3 (Bertacchini, Lusetti, Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2016, le aliquote TASI come esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TA.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante l'inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 16 DEL 20/04/2016

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2016.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 20/04/2016, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 16 del 20/04/2016 - viene oggi 14-05-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE